

Avv. Claudio Di Tonno
Via Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511
Fax 085/8424539
Cod fisc DTNCLD56D11G438P

Avv. Matteo Di Tonno
Viale Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511 fax 085/8424539
Cod fisc DTNMTT82C30G438C
e mail studiolegale@ditonno.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Per **Gruppo AIR SRL** (P.IVA 06464831004) in persona dell'Amministratore in carica, legale rappresentate Raffaele Montanaro (C.F. MNTRFL70S09E435J) con sede in Roma, via Giulio Cesare, n.47, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giulio Mastroianni con studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 48, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto (**doc. A**), dall'Avv. Claudio Di Tonno (CF DTNCLD56D11G438P) del Foro di Pescara congiuntamente e separatamente all'Avv. Matteo Di Tonno del Foro di Bologna (C.F. DTNMTT82C30G438C), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria cancelleria al numero di fax 085/8424539 ovvero agli indirizzi p.e.c. avvditonno@pec.giuffre.it matteoditonno@ordineavvocatibopec.it

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

nonché contro

Tele A57 Srl in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rossano (CS), Piazza Grottaferrata, n. 3

per l'annullamento

del provvedimento adottato in data 17 dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione V, Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, ad oggetto “Anno 2017 - Domanda di ammissione al contributo, PROT 6988/2018, di cui al D.P.R. n. 146/2017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio Telex – Regione Abruzzo – Risccontro nota prot. mise n. 74615 del 4 dicembre 2018” (ricevuto in data 17 dicembre 2018) (doc.1);

e, ove occorra, per l’annullamento

della graduatoria provvisoria, relativa ai contributi 2017, stante il mancato inserimento della Società ricorrente.

FATTO

1. Il Gruppo AIR S.r.l. (di seguito, la Società) ha quale oggetto sociale la “*gestione e produzione di programmi televisivi*”.

La Società è autorizzata alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale (Abruzzo), ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN).

Il Gruppo AIR S.r.l. è, inoltre, titolare della testata giornalistica “*Telex Lanciano*” iscritta dal 30.09.1978 al n. 67 del registro dei periodici presso il Tribunale di Lanciano. La redazione è sottoposta alla direzione della giornalista professionista, Direttrice Leonarda D’Alonzo.

La testata svolge un ruolo di primissimo rilievo nell’ambito del pluralismo dell’informazione regionale e in particolare, realizza e trasmette telegiornali quotidiani, *Flash News* e approfondimenti sui principali fatti di cronaca e politica. I dipendenti assunti sono nove unità, tutti con contratto a

tempo indeterminato. Tra questi, uno ha un utilizzo inferiore al 100%. Nel tempo la Società ha conservato mediamente stabile il numero di personale occupato, senza far ricorso ad ammortizzatori sociali.

2. In data 21 dicembre 2017 la Società ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione V, Emittenza radiotelevisiva (d'ora in poi, il Ministero) domanda di contributo pubblico ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, **per l'annualità 2016**. Con provvedimento del 16 novembre 2018 **il Ministero ha accordato il contributo** (senza sollevare alcuna eccezione). L'ammontare del contributo è stato pari ad **Euro 74.646,29**.

3. Anche per l'annualità 2017 il Ministero ha previsto dei contributi a favore delle emittenti locali (*cf.* il già citato D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146; art. 5 *“procedura per l'erogazione di contributi”*).

4. In data 30 gennaio 2018 la Società ha, quindi, presentato al Ministero domanda di ammissione all'assegnazione dei fondi (doc. 2).

Del tutto inaspettatamente, però, il Ministero ha preavvertito la stessa, a mezzo della piattaforma digitale, circa la non ammissibilità della domanda per l'annualità 2017.

La Società ha, allora, provveduto, in data 4 dicembre 2018, ad inviare le sue controdeduzioni.

In data 17 dicembre 2018 il Ministero ha dato riscontro alle controdeduzioni ed ha comunicato l'esclusione del marchio *“Telemax*

Lanciano” dal procedimento per l’assegnazione del contributi per l’anno 2017. In particolare, secondo il Ministero, esisterebbe una incompatibilità tra la carica di amministratore della Società e la qualifica di giornalista/pubblicista dipendente-lavoratore subordinato (per un periodo limitato entrambe rivestite dal sig. Tommaso D’Alonzo) dalla quale ne è derivato il venir meno del requisito minimo occupazionale di dipendenti previsto dal D.P.R. 146/2017.

5. Con Decreto del Ministero del 20 dicembre 2018 è stata approvata *“la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi e contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiati, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n.146”*, priva del nominativo della Società.

Il 25 gennaio 2019 la società ha formulato il reclamo previsto dallo stesso D.P.R. n. 146 del 2017 cit. (art. 5, comma 5) chiedendo, in suo accoglimento, l’annullamento della comunicazione di non ammissione e, ove occorra, della graduatoria provvisoria e, quindi, l’inserimento della società alla contribuzione per l’anno 2017.

Nessun riscontro è pervenuto rispetto al reclamo, rendendosi necessario il presente ricorso affinché gli atti impugnati vengano annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146; artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supporto di diritto, falsa applicazione di *lex specialis*; violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.

6. La domanda di contributo è stata rigettata in ragione della ritenuta incompatibilità tra la carica di socio amministratore unico e quella di giornalista/pubblicista dipendente lavoratore subordinato del sig. Tommaso D'Alonzo; da tale asserita incompatibilità il Ministero ne ha fatto discendere il venir meno del criterio di ammissione previsto dall'art. 4 comma 1 lett. a) n. 3 del DPR 146/2017, ovvero il numero di dipendenti, compresi i giornalisti effettivamente applicati all'attività di fornitura dei servizi media-audio visivi deve essere pari ad otto unità lavorative (e non pari al numero minimo di nove unità).

7. Il D.P.R. n. 146 del 2017 prevede, al comma 1 dell'art. 4, i requisiti che le emittenti televisive autorizzate alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale devono possedere al fine di usufruire dei contributi. Conviene, pertanto, richiamare i previsti requisiti soggettivi per cogliere come il motivo di non ammissione sia palesemente inconferente.

In particolare *“sono ammesse ad usufruire dei contributi”* le emittenti televisive che abbiano **un numero di dipendenti**, compresi i giornalisti *“effettivamente applicati all'attività di fornitori dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palinessto, a tempo indeterminato e determinato”*, quantificato scaglioni regionali e, precisamente, ai sensi del successivo comma 1 lett. a), n. 3 per le regioni fino a 1,5 milioni di abitanti (**come l'Abruzzo**) un numero di dipendenti *“pari ad almeno 8 dipendenti di cui 2 almeno giornalisti”*.

8. L'errore di fondo in cui è incorso il Ministero appare evidente laddove si presti attenzione all'**art. 6** del D.P.R. n. 146 del 2017 cit. che definisce, invece, i *“criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi”*: in particolare, la norma richiama il concetto di numero medio di dipendenti (lett. a) in aggiunta ad altri parametri valutativi – e di non ammissione – espressamente menzionati ai fini del calcolo del

punteggio (“*criteri applicativi di valutazione ai sensi dell’articolo 6*”), e che nulla hanno a che fare con i requisiti di ammissione.

9. Appare del tutto evidente, allora, come il DPR 146/2017 faccia una distinzione tra “*criteri di ammissione*” (cfr. art. 4) e “*criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi*” (cfr. art. 6), con l’art. 4 che espressamente include i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e *part-time* effettivamente applicati. Quindi vanno considerati tutti i dipendenti del Gruppo AIR S.r.l. D’altra parte, i criteri applicativi di valutazione, in allegato al Decreto, sono stati adottati unicamente ai sensi dell’art. 6 (e non per l’art. 4) ovvero ai fini del calcolo del solo punteggio e non ai fini dell’ammissione.

10. A questo va aggiunto che il D.P.R. n. 146 cit. nulla stabilisce circa la incompatibilità dei due ruoli.

Tanto che alcuna specifica dichiarazione viene richiesta nel Decreto 20 ottobre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le “*modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive*”.

Il fatto che il bando non preveda alcun divieto di cumulo a pena di esclusione della domanda, depone per la violazione, da parte dello stesso Ministero, della *lex specialis*.

11. E’ opportuno rilevare come **il bando costituisca un vincolo per l’Amministrazione** che è tenuta a **conformarsi** alle prescrizioni in esso contenute, non potendo comminare delle esclusioni su questioni non espressamente previste dalla *lex specialis*.

La giurisprudenza ha chiarito come il bando e le disposizioni in esso contenute “*vincola non solo i concorrenti ma anche la stessa*

Amministrazione, la quale non dispone di alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle neppure nel caso in cui talune di essere risultino inopportune, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento d'ufficio del bando" (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263).

A questo occorre aggiungere che *"le uniche fonti della procedura sono costituite dalla legge di gara, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della amministrazione procedente non possono né modificare, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate ed applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi ad integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la commissione"* (Cons. di Stato sez. V, n.1173/2016).

12. L'atto contestato, in definitiva, ha dato luogo ad una **violazione delle regole di partecipazione, trasparenza e legittimo affidamento** frustrando, di fatto quelli che sono gli obiettivi *"di pubblico interesse quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative"* (cfr. decreto ministeriale 20 ottobre 2017 cit.). Obiettivi che il D.P.R. 146/2017 intende promuovere.

****.****.****

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento.

13. La necessità di tutelare l'affidamento ingenerato dalla condotta della Pubblica Amministrazione costituisce una delle applicazioni del principio di

buona fede (c.d. oggettiva). La più importante conseguenza derivante dall'ammissibilità della tutela del principio del legittimo affidamento è riconosciuta nella responsabilità di natura precontrattuale della P.A. Vi è, pertanto, un chiaro ed evidente onere di linearità e non contraddittorietà nell'azione amministrativa rispetto ai presupposti fattuali, pena l'illegittimità di ogni determinazione confliggente con tali postulati. La motivazione amministrativa, inoltre, deve uniformarsi e tenere in debita considerazione, il principio di legittimo affidamento riconosciuto in capo al privato.

Nell'attuale fase di evoluzione degli strumenti di tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive, trova, sempre più consistenza una *“maggiore attenzione al valore della **certezza** delle situazioni giuridiche e alla tendenziale attenuazione dei privilegi riconosciuti all'amministrazione, anche quando agisce con poteri squisitamente autoritativi”* (Cons. di Stato Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 8).

Nel caso che ci occupa, non solo si evidenzia una mancanza motivazionale che tenga conto degli interessi coinvolti ma si evidenzia una diversa applicazione della disciplina di assegnazione dei contributi con conseguenze rilevanti sul principio della certezza del diritto.

Ove venga modificata l'interpretazione della *lex specialis*, in assenza di sopravvenuti cambiamenti normativi o fattuali, tale modifica **interpretativa elude l'affidamento e viola il principio di certezza del diritto**. E' necessario rilevare come l'affidamento del privato si presenti come un limite al potere dell'amministrazione e all'esercizio discrezionale dello stesso.

14. Nel caso di specie, appare indiscusso come il **precedente favorevole provvedimento** abbia fatto maturare, in capo all'istante, **una**

aspettativa qualificata a veder riconosciuto il contributo anche per l'annualità del 2017 essendo medesima la fonte normativa che ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (Legge n. 198/2016).

Di tale affidamento il provvedimento contestato non tiene minimamente conto e non vi è alcuna **traccia motivazionale**.

La Società, peraltro, ha operato delle scelte aziendali proprio in ragione dell'affidamento a vedersi assegnati i contributi. Scelte che, in primo luogo, hanno riguardato il **mantenimento costante dei livelli occupazionali** nonché l'impegno a svolgere programmi di qualità. Sono inoltre state limitate **le attività pubblicitarie** in particolare le **televendite** come d'altra parte previsto nel Regolamento (D.P.R. 146/2017). Va inoltre detto come il mancato inserimento nella graduatoria potrebbe pregiudicare persino la partecipazione ad altre procedure concorsuali pubbliche in materia di pluralismo e comunicazione. Ne conseguirebbe, in tal caso, un enorme pregiudizio.

15. Il provvedimento di diniego risulta, allora, in aperto contrasto con il precedente provvedimento favorevole (relativo all'annualità 2016 ed accordato alla medesima Società) e, si noti, **tra le due annualità lo stato societario è rimasto invariato**.

**** *
**** *
**** *

III. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di struttura e di motivazione sotto altro profilo.

16. Va premesso che **non esiste alcun divieto dell'ordinamento circa il cumulo dei ruoli di (socio) amministratore unico e di lavoratore subordinato di una medesima società.**

17. Sul punto, invece, il Ministero – del tutto contraddittoriamente – ha ritenuto di dover “*esclude[re] che si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato tra la società e l'amministratore unico in assenza del regime di sottoposizione gerarchica e disciplinare ad altri soggetti che hanno il potere di impartire le direttive nonché di vigilare e controllare l'esatto adempimento delle sue prestazioni lavorative proprie dal rapporto di lavoro subordinato come definito dall'art. 2094 c.c.*”.

18. Il Ministero non considera che la giurisprudenza ha ritenuto la qualifica di socio compatibile con la condizione di lavoratore subordinato rilevando come “*la qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplina dell'organo di amministrazione della società*” (Cass., Sez. I, 13 marzo 2018, n. 6095).

Non solo, perché sempre sul piano giurisprudenziale, oltre ad essere stato riconosciuto come la qualità di amministratore di una società di capitali sia compatibile con quella di lavoratore subordinato, è stato viepiù affermato che **anche l'amministratore unico può essere in concreto qualificato quale lavoratore subordinato: cioè alla ricorrenza del requisito del mancato esercizio di effettivi ed autonomi poteri e la mancata soggezione del lavoratore alle direttive altrui** (Cass. Sez. Lav. 5 settembre 2003, n. 13009).

19. Il provvedimento non ha tenuto minimamente conto dell'esistenza di tali principi e, per ciò solo, il provvedimento merita di essere annullato.

Né tantomeno è stato accertato in concreto, l'eventuale conflitto di interessi, e l'eventuale mancanza di subordinazione del prestatore di lavoro al potere sovraordinato.

Il Ministero ha richiamato delle pronunce giurisprudenziali in ordine alle quali è agevole eccepire che:

- non riguardano la materia dell'editoria;

- sono “*vetuste*”;

- attengono a casi nei quali rileva la formazione della “*volontà sociale in posizione autonoma e con discrezionalità*” (Cass. Civ. sez. Lav., 25 maggio 1991, n.5944).

- riconoscono la possibilità di coesistenza della qualifica di amministratore con quella di lavoratore subordinato “*la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per se incompatibile con la cognizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società*”(Cass. Civ. sez. Lav. 13 giugno 1996, n.5418) ;

- infine, attengono a questioni meramente utilitarie.

In ogni caso, non vi è un principio di incompatibilità dell'ordinamento e che, pertanto, deve essere accertato in concreto la eventuale compatibilità del ruolo di lavoratore e amministratore.

Nel caso in specie la costituzione del rapporto di lavoro del sig. Tommaso D'Alonzo (avvenuta nel 2000) e la gestione dello stesso non sono

di fatto ricollegabili e sono distinti da quella del ruolo temporaneamente svolto di amministratore dello stesso.

La stessa Circolare Imps n. 179, 8 Agosto 1989, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, in riferimento alla coincidenza dei ruoli socio/lavoratore, dispone che **non rileva una incompatibilità assoluta**: anche per gli Amministratori Unici/lavoratori soltanto in “*linea di massima sarebbe da escludere ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato*”.

20. Ne consegue che, stante tale specifico punto, **sarebbe stato onere del Ministero contestare in concreto, la sussistenza di una sottoposizione gerarchica o disciplinare**. Quanto sin qui osservato depone per l'inconferenza per non dire carenza della motivazione di rigetto della domanda che non si è attenuta ad una completa adesione ai principi giurisprudenziali.

21. Ma vi è un altro aspetto che deve essere necessariamente colto ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di subordinazione; infatti, rispetto dell'adozione del provvedimento di diniego non risulta affatto indagata la **speciale normativa in tema di editoria**.

22. Orbene, ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47 (“*Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale*”) l'attività di giornalista e teleoperatore è sottoposto al controllo ed alle direttive del Direttore di Testata.

La definizione del ruolo di direttore trova la sua ragione nella posizione di preminenza ed indipendenza che assume rispetto all'editore.

La figura del direttore rappresenta, nella materia che ci occupa, una cesura tra la Società ed il lavoratore che risponde, appunto, alla sola figura

apicale della testata giornalistica: la posizione del direttore beneficia di un ruolo di autonomia rispetto alla stessa Società editrice.

Sempre secondo la giurisprudenza la soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale dovrebbe essere “*contenuto nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione*” (Cass. 25 novembre 2010, n. 23925; Cass.. 4 settembre 2000, n. 11596; Cass. 13 novembre 1985, n. 5571).

Sarebbe bastato richiamare tale normativa per concludere come, nel caso di specie, non potesse operare alcuna causa di esclusione in ordine all'esistenza delle due qualifiche (amministratore e dipendente) laddove il Sig. Tommaso D'Alonzo ha sempre e solo risposto alle direttive impartite dal Direttore di testa.

23. Nel caso in specie, si noti che il sig. Tommaso D'Alonzo è da lungo tempo dipendente della scrivente Società, regolarmente assunto nel 2000 dal 2004 inquadrato con la qualifica di giornalista pubblicitista, e svolge anche attualmente, le funzioni di giornalista addetto alla regia. È inserito nell'ambito dell'organigramma della redazione della testata giornalistica *Telex Lanciano* con specifiche funzioni e **risponde alle dirette indicazioni del direttore di testata**. Nel corso degli anni ha sempre percepito una **retribuzione di misura predeterminata**, impiegato la strumentazione di proprietà della Società (cfr. doc. 3 e 4, rispettivamente: lettera di assunzione, copia della busta paga).

Sono questi certamente indici rivelatori di un rapporto subordinato, instauratosi fin dal lontano 2000, e mai interrotto né modificato.

La qualifica di giornalista dipendente dello stesso trova una definitiva conferma in un verbale n.11/9 del 6 febbraio 2009 redatto “dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani” (INPGI). L’istituto, in perfetta linearità con quanto fin qui evidenziato, ha dato atto che “dal 2000 il sig. Tommaso D’Alonzo risulta dipendente della società ed è inquadrato dal 1 giugno 2004 come teleradiogiornalista. Il Sig. Tommaso D’Alonzo di fatto ha sempre svolto con continuità attività giornalistica sia in esterna che presso gli uffici della redazione di Lanciano, occupandosi della realizzazione di interviste e servizi giornalistici sia per il telegiornale che per i programmi di informazione. L’attività sopra descritta si è sempre caratterizzata per l’assoluta prevalenza delle mansioni giornalistiche nel complesso della prestazione lavorativa espletata” (cfr. doc.5 Verbale di accertamento n.11/9 del 6 febbraio 2009 del “Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani”)

Dal verbale richiamato emerge, inoltre, come la sig. Leonarda D’Alonzo era già Direttrice responsabile della testata giornalistica “*pertanto si occupa anche di stabilire la linea editoriale del giornale e di coordinare l’attività dei giornalisti dipendenti e collaboratori*” (cfr. doc.5 cit.).

Vi è quindi certezza della sussistenza di un immutato rapporto di lavoro subordinato del Sig. Tommaso D’Alonzo tenuto a svolgere le proprie mansioni sotto la diretta subordinazione del Direttore.

Si consideri inoltre come lo stesso nel conservare le proprie mansioni lavorative, ha rinunciato a qualsivoglia emolumento gli sarebbe astrattamente spettato per ricoprire la carica sociale.

24. A questo va aggiunto che, solo per una migliore utilizzazione delle risorse interne alla Società, e non ultimo anche per un sano motivo di risparmio di costi, a seguito delle allora dimissioni improvvisate dalla carica di Amministratore Unico da parte della Sig.ra Maria Laura Paolini, la Società non ha fatto ricorso immediatamente alla nomina di un amministratore esterno, e che il dipendente Sig. Tommaso D'Alonzo ha assunto, in via esclusivamente **formale e temporanea**, quella funzione senza svolgere reali poteri di gestione.

Si osservi, infine, come laddove solitamente la durata della carica sociale di un Amministratore Unico di una società di capitali si protrae per più esercizi sociali, la temporaneità della durata della carica ricoperta dal Sig. Tommaso D'Alonzo è evidente, e non necessita di particolari sottolineature, per il fatto stesso di essere stata limitata nel tempo: infatti, a seguito della delibera di nomina del nuovo amministratore (Sig. Raffaele Montanaro) il 23.07.2018 il dipendente Sig. Tommaso D'Alonzo, ha comunque cessato di ricoprire la carica che – giova ripetere – aveva ricoperto solo in via temporanea.

**** *
**** *
**** *

IV Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 e 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146; eccesso di potere illogicità manifesta e difetto di istruttoria.

25. In via subordinata, si rilevi che anche a voler espungere il nominativo dell'amministratore – dipendente (di cui si è detto fin qui) -, la società conserverebbe il numero minimo di dipendenti e di giornalisti necessari per essere ammessa al contributo.

Si noti che vengono inclusi nel calcolo dei dipendenti “*i lavoratori part time e quelli a contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa*”

integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda”.

In sostanza, **l'esclusione del dipendente non priva la società del requisito minimo di ammissione**. La società, alla data di presentazione della domanda, aveva (come detto) nove dipendenti di cui due giornalisti; ecco, allora, che rispetto al requisito di *lex specialis* di otto dipendenti di cui due giornalisti, **l'espunzione di un dipendente nulla avrebbe comportato**. Oltre a quanto precedentemente notato vi è che anche il numero di ore effettivamente lavorate nei servizi media audiovisivi, con distinzione dei contratti *part-time* e *full-time* rileva ai solo fini del calcolo del punteggio per l'assegnazione del contributo (come previsto dall'art. 6 del DPR 146/2017) e **non come criterio di ammissione**. (Dal prospetto allegato alla domanda per l'annualità 2017 i dipendenti effettivamente applicati sono nove).

Ne consegue che il Gruppo AIR srl era da ritenersi in possesso dei requisiti di ammissione indicati nell'art. 4 del DPR 146/2017 cit.

26. La carenza istruttoria e motivazionale comporta la necessità di annullare il diniego ed ammettere la domanda di contributo.

Tanto notato, circa l'onere per il Ministero di rendere una interpretazione delle norme, oltre che aderente alla regola *iuris*, di *favor* per l'ammissione delle domande, si rammenta come **la questione attenga ad aspetti di primaria rilevanza costituzionalmente protetti e salvaguardati**: infatti, da un lato il lavoro è tutelato dagli **artt. 1 e 41 Cost.** e dall'altro la materia dell'informazione è tutelata dall'**art. 21**.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR accogliere il presente ricorso.

Con vittoria di spese di lite.

Si producono:

1) provvedimento adottato in data 17 dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad oggetto *“Anno 2017- Domanda di ammissione al contributo, prot. n. 6988/2018, di cui al D.P.R. n. 146/2017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio Telemax – Regione Abruzzo- Riscontro nota prot. mise n. 74615 del 4 dicembre 2018”*;

2) domanda contributi ai sensi del DPR 23 agosto 2017, n. 146 annualità 2017 dal Gruppo AIR Srl;

3) lettera di assunzione del Sig. Tommaso D'Alonzo;

4) copia della busta paga del Sig. Tommaso D'Alonzo mese gennaio e febbraio 2018;

5) verbale di accertamento n.11/9 del 6 febbraio 2009 del “Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani” (INPG).

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il ricorso ha valore indeterminabile e, pertanto, si versa il C.U. di Euro 650,00.

Pescara, li

Avv. Claudio Di Tonno

Avv. Matteo Di Tonno

Relazione di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Avv. Matteo Di Tonno, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio del 31.5.2010, ho notificato il suesteso ricorso al TAR Lazio, Roma a:

- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 78775040491-3 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 220 nel Registro Cronologico

Avv. Matteo Di Tonno

Tele A57 Srl in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rossano (CS), Piazza Grottaferrata, n. 3 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 78775040492-4 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 221 nel Registro Cronologico

Avv. Matteo Di Tonno